INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

FERROVIE DELLO STATO

CONVENZIONE
INPS - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

Addì 25 giugno 2010

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, in prosieguo denominato INPS, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Antonio Mastrapasqua

e

Ferrovie dello Stato Spa, anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Trenitalia Spa, RFI Spa, Italferr Spa, Ferservizi Spa e FS Sistemi Urbani Srl, nonché della Società TLN Srl, per il personale *ex* Trenitalia trasferito alla medesima con procedura *ex* art. 2112 c.c. ed Accordo sindacale in data 11 novembre 2009, nella persona del Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Dott. Domenico Braccialarghe, che agisce nel presente atto anche per conto delle proprie Società controllate, giusta procura n. repertorio 73321/16868, registrata il 30/05/2008 e rilasciata da Paolo Castellini, notaio in Roma

Premesso che:

- l'art. 1, co. 13, lettera e), della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 dispone che l'attività di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A. è esercitata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

- l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

- il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 54T del 21 maggio 1998 ha recepito l'Accordo sindacale del 21 maggio 1998 ed in particolare l'art. 3 del suddetto Accordo che prevede l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa, con separata gestione contabile, presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Spa;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, come modificato dal D.M. n. 816 dell'8 ottobre 2009 e dal D.M. n. 268 del 12 maggio 2010, ha recepito gli Accordi del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (allegato C) ed è stato definito un nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale (allegato D), nelle Società interessate dalle prestazioni del Fondo, in sostituzione dei precedenti Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999.

Considerato che:

- l'operatività del Fondo per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato è garantito da contributi a carico sia del datore di lavoro sia dei lavoratori per l'erogazione di prestazioni ordinarie, nonché da contributi a totale carico del datore di lavoro per l'erogazione di prestazioni straordinarie;

- l'amministrazione del Fondo è assicurata da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti del Gruppo FS e delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto gli accordi del 15 maggio 2009 (allegati C e D), già nominati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009 n. 510 e successive modifiche.

Vista:

- la nota del Direttore Generale dell'INPS del 30 luglio 2009 prot. 0007215 indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione - con cui sono state richieste indicazioni in merito alla presa in carico da parte dell'Istituto della gestione del Fondo *ex* art. 59, co. 6, Legge n. 449/1997, che persegue le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge n. 662/1996, in particolare per quanto attiene gli aspetti gestionali dello stesso e le risorse sino ad oggi accantonate dal Fondo stesso;

- la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 citato e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per regolamentare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate necessarie all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo stesso e gli aspetti gestionali idonei a garantire la correntezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni;

- la lettera prot. 43386 del 17 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, esplicita che, in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello stesso Dicastero, cui la Convenzione una volta definita dovrà essere notificata;

- la lettera prot. n. 0064.31/05/2010.0001935 del 31 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale dell'INPS, nel rappresentare l'assenza di una specifica disposizione legislativa in ordine al trasferimento presso l'Istituto della gestione del Fondo ovvero del decreto interministeriale di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che la piena operatività delle prestazioni a carico del Fondo in oggetto secondo le previsioni contenute negli accordi collettivi del 15 maggio 2009, recepiti dal D.M. 510T del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere garantita - nel rispetto della disciplina di legge in materia - mediante un rapporto di service dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione tra INPS e Gruppo FS per la gestione del Fondo in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

2. Con la presente Convenzione le Parti individuano le modalità per l'erogazione, da parte del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS - d'ora in poi Fondo - nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, degli interventi previsti nell'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo" - all'Accordo del 15 maggio

2009 e individuati secondo le procedure sindacali definite nell'allegato D al medesimo Accordo.

3. Le prestazioni a favore dei lavoratori interessati sono determinate secondo i criteri e le misure previste dal suddetto Regolamento di funzionamento del Fondo.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione si regolamentano le sole modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni ordinarie e straordinarie, a carico del Fondo, a favore dei lavoratori interessati.

Art. 2 - Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato Amministratore, i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolge le sedute presso la Direzione Generale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21 Roma.

2. L'INPS svolge le funzioni di segreteria del Comitato.

Art. 3 - Erogazione delle prestazioni

1. L'INPS eroga per conto del Fondo le prestazioni ordinarie e straordinarie previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo e lo supporta nell'istruttoria di eventuali istanze di riesame.

2. L'INPS effettua tutti gli adempimenti propri del sostituto d'imposta.

Art. 4 - Procedura di liquidazione della prestazione straordinaria

1. Ai fini del perfezionamento delle procedure di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo, l'INPS fornirà tempestivamente l'estratto della posizione contributiva del lavoratore, a seguito di specifica delega sottoscritta dai lavoratori interessati e rilasciata alle Società di riferimento che provvederanno all'inoltro alle strutture dell'Istituto secondo modalità definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA.

2. Le Società del Gruppo FS interessate, ai fini della determinazione della prestazione straordinaria, nonché ai fini del versamento della contribuzione correlata, forniranno all'Istituto tutte le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, secondo le specifiche che saranno fornite dall'Istituto stesso.

3. Il Comitato Amministratore del Fondo delibera l'ammissibilità degli interventi sulla base dell'espletamento delle procedure contrattuali dalla singola società. L'INPS istruisce le domande presentate dalla società per ciascun lavoratore e, sussistendone i presupposti di legge, liquida la prestazione.

4. L'INPS eroga le prestazioni straordinarie, di cui all'art. 6, lettera c), del Regolamento di funzionamento del Fondo, dopo che la Società esodante ha versato all'Istituto la quota del contributo straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo.

5. L'importo annuo delle prestazioni straordinarie verrà erogato ai lavoratori interessati in tredici mensilità.

6. L'INPS, su delega del lavoratore, tratterrà dall'importo della predetta prestazione la quota associativa e la riverserà all'organizzazione sindacale di appartenenza. La trattenuta potrà essere operata solo a seguito di apposita convenzione tra l'INPS e le singole Organizzazioni Sindacali stipulanti l'Accordo collettivo del 15 maggio 2009.

Art. 5 - Procedure di liquidazione delle prestazioni ordinarie

2. In relazione all'erogazione delle prestazioni straordinarie, l'INPS riscuote mensilmente per conto del Fondo, con modalità che saranno concordate tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, la contribuzione straordinaria, prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento del Fondo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Art. 8 - Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibili al Comitato Amministratore del Fondo i dati sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni autorizzazione.

Art. 9 - Oneri

1. L'INPS, in linea con gli oneri calcolati per la gestione degli altri fondi di solidarietà e come dalle schede allegate alla presente Convenzione, ha determinato i seguenti costi:

 a. costi annuali generali di gestione: €. 29.100;
 b. costo di liquidazione del singolo assegno straordinario: €. 277,06; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 c. costo di liquidazione della singola prestazione ordinaria: €. 95,04; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 d. costo di gestione della singola prestazione: €. 31,36.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica e saranno comunicati a Ferrovie dello Stato Spa che, in caso di mancata accettazione, può esercitare la facoltà di disdetta.

3. Gli oneri di prima liquidazione e gestione degli assegni straordinari sono determinati dall'INPS annualmente e rimborsati direttamente dalla Società esodante.

4. Le somme relative agli oneri per la liquidazione e la gestione delle prestazioni ordinarie sono ricomprese nella provvista di cui al comma 1 del precedente art. 7.

5. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 vengono rimborsati all'Inps annualmente da Ferrovie dello Stato Spa.

6. Gli oneri del presente articolo sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
 Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
 Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
 E' assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e avrà durata biennale, e si rinnova tacitamente per un egual periodo salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno sei mesi.

2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

L'INPS

Le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Allegati:
Schede analitiche dei costi delle attività di servizio fornite da INPS

COSTI ANNUALI GENERALI DI GESTIONE

A) Composizione media della Segreteria **2,5** unità

Sedute medie annue del Comitato n. 24

Tempo medio in minuti per l'impegno nelle attività di Segreteria **17.795**

Pertanto l'onere complessivo è di **€ 25.626**

B)Costo delle risorse per l'attività di rendicontazione

	ore dedicate	euro
Dirigente della DC Contabilità	4	**531**
Funzionario	4	**384**
Supporto	41	**2559**

Liquidazione assegno straordinario

	descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1	ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta)	6	1	6	€ 8,64
2	acquisizione domanda in WEBDOM	14	1	14	€ 20,16
3	Rilascio certificazione contributiva (raccolta documenti, calcolo maggiorazioni contributive, riconoscimento figurativi, ecc)	40	1	40	€ 57,60
4	istruttoria liquidazione (verif. requisiti, comunic. al datore di lavoro, rich. dati mancanti)	30	0,9	27	€ 38,88
5	Gestione ricorso (eventuale): redazione scheda istruttoria per ricorso amministrativo	60	0,1	6	€ 8,64
6	quantificazione dell'assegno	28	1	28	€ 40,32
7	compilazione pannelli acquisizione in IVSWEB	14	1	14	€ 20,16
8	controllo dati acquisiti	22	1	22	€ 31,68
9	pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	35,4	1	35,4	€ 50,98
	TOTALE			192,4	€ 277,06

Gestione singola prestazione

	descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1	Gestione elaborazioni dei pagamenti mensili	1	1	1	€ 1,44
2	Comunicazioni mensili al datore di lavoro	1	1	1	€ 1,44
3	Gestione revoche e sospensione delle prestazioni, deliberate dal comitato amministratore	25	0,4	10	€ 14,40
4	Controllo periodico delle dichiarazioni sostitutive	6	0,1	0,6	€ 0,86
5	Attività di consulenza in ordine alle modalità di accesso alle prestazioni	10	0,1	1	€ 1,44
6	Variazioni di archivio (cambi ufficio pagatore, variazione di residenza, ecc.)	6	0,03	0,18	€ 0,26
7	Gestione scadenzario per il raggiungimento dei limiti massimi previsti	10	0,8	8	€ 11,52
	TOTALE			20,78	€ 31,36

Liquidazione prestazione ordinaria

in favore dei lavoratori che riducono l'orario (art. 6)

	descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1	ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta e acquisizione nel sistema)	16	1	16	€ 23,04
4	istruttoria (verifica documentale e accertamento dei requisiti)	25	1	25	€ 36,00
5	Liquidazione del trattamento ed eventuale acquisizione dei dati negli archivi centrali	15	1	15	€ 21,60
9	pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	10	1	10	€ 14,40
	TOTALE			66	€ 95,04